



DIRETTIVE PER LA
DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI ALTRI ORGANIZZATORI DI VIAGGI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA L.R. N. 11/2013

ARTICOLO 1- DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle "Direttive per la disciplina degli obblighi di assicurazione delle agenzie di viaggio e degli altri organizzatori di viaggi, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2013", in seguito denominate "Direttive" si definiscono "assicurati" i soggetti tenuti all'obbligo di assicurazione, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) le agenzie di viaggio: imprese turistiche, che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici, in conformità agli articoli 32 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ed agli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013;
- b) gli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie, che possono essere :
 - b.1) le associazioni, i comitati o gli enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggio per i propri associati, che possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all'associazione organizzatrice da accordi di collaborazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013;
 - b.2) le associazioni, i comitati o gli enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non aventi uno statuto o atto costitutivo che preveda come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati, ma che organizzano viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all'anno se di durata superiore a tre giorni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013.

2. Nell'ambito degli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie di viaggio, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013, si definiscono:

- a) associati/aderenti: i soggetti che, tramite un documento di iscrizione, risultano iscritti da una data determinata all'associazione, comitato, ente senza scopo di lucro;
- b) assistiti: i soggetti che lo statuto o atto costitutivo dell'associazione, comitato, ente senza scopo di lucro, considera beneficiari delle attività previste nello stesso statuto o atto costitutivo;
- c) sottoscrittori: i soggetti, previsti dall'articolo 41 del Codice civile, che effettuano oblazioni a favore del comitato.

3. Si definisce "pacchetto turistico" - ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 - la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle condizioni individuate nel citato articolo.



ARTICOLO 2 - CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

1. L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'agenzia di viaggio assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti, in relazione ad una o più delle seguenti attività, qualunque sia la loro durata e frequenza, esercitate dall'agenzia di viaggio, da indicarsi nel contratto di assicurazione:

- a) la vendita di pacchetti turistici in conformità agli articoli 33 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- c) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- d) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- e) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- f) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- g) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura e bus;
- h) la prestazione di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia da parte del titolare della stessa o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto;
- i) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- l) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- m) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- n) l'informativa, la promozione e il rilascio di polizze di assicurazione accessorie ai viaggi per conto di imprese autorizzate;
- o) il servizio di informazioni in materia turistica;
- p) la vendita di guide, orari e simili;
- q) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- r) l'organizzazione di attività congressuali;
- s) la vendita di prodotti da viaggio;
- t) la vendita del servizio di alloggio in strutture ricettive;
- u) l'agevolazione dei servizi turistici collegati, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- v) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.



2. Il contratto di assicurazione deve specificare:

- i criteri di determinazione del premio;
- il massimale di risarcimento;
- le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente dell'agenzia, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

3. L'assicurazione copre l'agenzia di viaggio per la responsabilità civile a favore del turista:

- per il risarcimento dei danni alla persona;
- per il risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona;
- per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, inviano annualmente, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Unità Organizzativa regionale competente in materia di turismo, ai sensi della DGR n. 1997/2018 e successive modifiche, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio annuale di assicurazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento del suddetto premio, come risulta indicata nel contratto di assicurazione-

ARTICOLO 3 - CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI DI VIAGGI DIVERSI DALLE AGENZIE DI VIAGGIO, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 40 DELLA L.R. N. 11/2013

1. L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'organizzatore di viaggio assicurato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti verso gli associati, gli assistiti o i sottoscrittori, in relazione ad una o più delle seguenti attività, qualunque sia la loro durata e frequenza annuale, esercitate dall'organizzatore di viaggio, da indicarsi nel contratto di assicurazione:

- a) la prestazione di pacchetti turistici limitata agli associati/aderenti, agli assistiti o ai sottoscrittori;
- b) la prestazione di servizi turistici, non costituenti pacchetti turistici, limitata agli associati/aderenti, agli assistiti o ai sottoscrittori.

2. Il contratto di assicurazione deve specificare:

- a) i criteri di determinazione del premio;
- b) il massimale di risarcimento del danno;
- c) le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto agli associati/aderenti, assistiti e sottoscrittori, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'organizzatore di viaggio assicurato.

3. L'assicurazione copre l'organizzatore di viaggio per la responsabilità civile a favore degli associati, assistiti e sottoscrittori, per il risarcimento dei danni alla persona, dei danni diversi da quelli alla persona e limitatamente ai pacchetti turistici dei danni da vacanza rovinata.

4. L'organizzatore di viaggi esibisce la polizza assicurativa ai controlli, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013.

ARTICOLO 4 - MASSIMALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO NELLE ASSICURAZIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI ORGANIZZATORI DI VIAGGI DIVERSI.

1. Gli assicurati, come definiti all'articolo 1, stipulano i contratti di assicurazione di cui agli articoli 2 e 3, con il massimale di risarcimento del danno non inferiore a due milioni di euro.



f4585105



2. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 le polizze assicurative devono essere congrue a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONE O GARANZIA PER LA PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO.

1. Oltre all'assicurazione di cui all'articolo 2 delle presenti Direttive per la copertura dei rischi ivi previsti, l'agenzia di viaggio deve dotarsi, per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio, in conformità all'articolo 47 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, alternativamente di:

- a) una polizza assicurativa;
- b) una garanzia bancaria;
- c) una garanzia collettiva.

2. L'assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento deve essere congrua, secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 47 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente all'Unità Organizzativa regionale competente in materia di turismo, ai sensi della DGR n. 1997/2018 e successive modifiche, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa o la perdurante efficacia della garanzia bancaria o collettiva, trasmettendo via PEC in alternativa tra loro:

- a) l'attestazione dell'assicuratore dell'avvenuto pagamento del premio annuale di assicurazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento del suddetto premio, come risulta indicata nel contratto di assicurazione;
- b) l'attestazione dell'Istituto di Credito dell'avvenuto pagamento della commissione annuale di garanzia bancaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento della suddetta commissione, come risulta indicata nel contratto di garanzia bancaria;
- c) l'attestazione del Garante collettivo dell'avvenuto pagamento della quota annuale di adesione al fondo consortile o ad altra forma di garanzia collettiva, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento della suddetta quota, come risulta indicata nel contratto di garanzia collettiva.

ARTICOLO 6 - SANZIONI

1. La violazione degli obblighi di assicurazione disciplinati dalle presenti Direttive comportano l'applicazione a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e degli altri organizzatori di viaggi:

- a) della sanzione amministrativa da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00 come previsto dalla lettera f) del comma 5 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013;
- b) della cessazione dell'attività sanzionata, ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013.

